

**COMUNE DI NOCERA TERINESE**

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11 Del 29.12.2023	OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ALLA DATA DEL 31/12/2022 EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. APPROVAZIONE.
------------------------	---

L'anno **Duemilaventitrè** in Nocera Terinese il giorno **ventinove (29)** del mese di **Dicembre dalle ore 11,30 a seguire**, regolarmente convocato con avviso prot. n. 10113 del 21.12.2023 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Sessione Straordinaria di 1^ Convocazione** nella **Sala Comunale** sita nel Convento dei Padri Cappuccini ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 40 del D. Lgs. N. 267/2000, art. 10 dello Statuto Comunale e art. 6 del Regolamento di funzionamento del Consiglio.

All'appello nominale **alle ore 11,30** risultano i Signori consiglieri:

N.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	N.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1	Russo Saverio	X		10	Macchione Antonio	X	
2	Guido Sergio	X		11	Filandro Gianluca	X	
3	Mendicino Giuseppe	X		12	Mastroianni Serafino	X	
4	Bifano Eleonora	X		13	Rocca Sonia	X	
5	Macchione Teresa	X					
6	Mastroianni Giuseppe	X					
7	Motta Antonio	X					
8	Ruperto Giuseppe	X					
9	Mendicino Sesto Franco	X					

Assegnati:13**Assenti: 0****In carica:13****Presenti:13**

PARTECIPA con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta CEFALÀ**.

PRESIEDE il **Presidente del C.C. Antonio Motta** il quale , **riconosciuto legale** il numero degli intervenuti, **dichiara aperta la seduta** per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato, premettendo che sulle proposte di deliberazioni sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cons. Motta Antonio introduce l'unico punto all'ordine del giorno concernente l'oggetto. Esplicita la proposta evidenziando che il Consiglio Comunale è chiamato ad effettuare la ricognizione periodica degli organismi partecipati dall'Ente alla data del 31.12.2022. Fa presente che, come da proposta, questo Ente mantiene le partecipazioni in ASMENET e Lamezia Multiservizi SpA, mentre sono state oggetto di razionalizzazione e di dismissione il Consorzio Creta, Astia, Corap e Reventino Servizi, queste ultime due in liquidazione.

Si apre il dibattito.

Interviene **il Consigliere Filandro Gianluca** del Gruppo "Progetto Nocera", il quale in merito e per giustificare anche il voto del gruppo di appartenenza, espone quanto riportato in un documento in cui si sofferma sulla circostanza che, sin dal 2016, le Amministrazioni che si sono succedute hanno deliberato il mantenimento della solo ASMENET, fatta eccezione per la gestione commissariale che con la delibera commissariale adottata nel 2022 si mantiene la partecipazione della Multiservizi SpA e ASMENET, circostanza questa che viene confermata con la deliberazione della quale oggi si è chiamati a discutere e a votare e si chiede quali siano i benefici della scelta di mantenere anche la partecipazione nella Lamezia Multiservizi. Terminata la lettura consegna il documento sottoscritto al Segretario Comunale che **lo allega sub. 1**) alla deliberazione.

Interviene il Consigliere Macchione Antonio del medesimo gruppo "Progetto Nocera" che si associa a quanto già esplicitato dal Consigliere Filandro soffermandosi sul mantenimento della Lamezia Multiservizi sebbene nelle precedenti deliberazioni fino al 2021 fosse stato deciso la dismissione.

Interviene il Consigliere Rocca Sonia del Gruppo "Rinascita per Nocera", dichiarando di concordare pienamente con gli altri Consiglieri di minoranza in merito al mantenimento della partecipazione della Lamezia Multiservizi e chiede quali siano i rapporti finanziari con la Lamezia Multiservizi SpA.

Interviene il Sindaco Russo Saverio, rimarcando che oggi si mantengono le partecipazioni appena esplicitate come emerge dalla proposta di deliberazione e come emerge anche dalla relazione del Revisore dei Conti, pervenuta agli atti. Evidenzia, a proposito della Lamezia Multi Servizi, che l'Amministrazione in carica ha valutato l'opportunità di confermarne il mantenimento, tenuto conto che l'Ente potrebbe vagliare valide proposte di servizi che la stessa eroga. Riguardo alle posizioni debitorie fa presente che vi è in atto un contenzioso con la Multi Servizi ma che comunque il contenzioso rimane fermo a prescindere dal mantenimento.

Interviene nuovamente il Consigliere Macchione Antonio, soffermandosi sul fatto che il procedimento di dismissione della Lamezia Multiservizi era stato avviato però non era stato mai portato a termine, si chiede perché e come mai sia stata fatta la scelta del mantenimento. Evidenzia che si prende atto del parere del Revisore, ma che comunque lo stesso non è vincolante, come peraltro ivi riportato.

Replica il Sindaco confermando quanto sopra già esplicitato, ribadendo che si è ritenuto opportuno il mantenimento già peraltro deliberato dalla Commissione Straordinaria nell'anno 2022 perché potrebbero essere valutate proposte di gestione dei servizi sempre che siano migliorative e funzionali per l'Ente e nel rispetto delle vigenti norme.

Terminata l'ampia discussione, il Presidente del C.C., invita la Civica Assise a determinarsi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art.20, il quale recita:

"1. ...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs.n. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività";
- Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) "non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile".

CONSIDERATO:

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO altresì, che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

PRESO ATTO CHE

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29/12/2016, l'Ente approvava il "Piano di razionalizzazione delle Società partecipate", di seguito indicate:

- Lamezia Multiservizi S.P.A.
- Asmenet Calabria Società Consortile a.r.l.;
- Reventino Servizi S.p.A.;
- Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP);
- Consorzio Regionale per l'energia e la tutela ambientale "CRETA";
- Consorzio Forestale ESTIA ;

2. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20.04.2017, approvava la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, in ottemperanza al D. Lgs. n. 175/2016, all'esito della quale è stato comunicato con nota prot. n. 1881 del 21/02/2017 agli organismi su indicati;

3. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.12.2019, approvava la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, dando atto della

dismissione “ope legis” per effetto dell’avvenuto scioglimento di entrambe dei seguenti organismi partecipati Consorzio Forestale ESTIA e Reventino Servizi S.p.A., già in Liquidazione;

4. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del **30.12.2020**, approvava la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2019;

5. Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 43 del **04.05.2022**, approvava la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2020;

6. Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 123 del **30.12.2022**, approvava la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2021;

Preso atto che:

1. con la ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni del Comune di Nocera Terinese alla data del 31.12.2020 effettuata con deliberazione commissariale n 43/2022 , sopra richiamata ci si determinava di mantenere solo la partecipazione societaria in seno ad ASMENET S.c.a.r.l., confermando la razionalizzazione e dunque la dismissione delle partecipazioni in seno al Consorzio Forestale Estia, Reventino Servizi , in liquidazione ,consorzio Creta, Corap e LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.;
2. con la ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni dell’Ente alla data del 31.12.2021 effettuata con deliberazione commissariale n 123/2022 , sopra richiamata ci si determinava di mantenere solo le partecipazioni societarie possedute in seno ad ASMENET S.c.a.r.l. e alla LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A. , confermando la razionalizzazione delle partecipazioni in seno al Consorzio Forestale Estia, alla Reventino Servizi , *in liquidazione* ,al Corap, *in liquidazione* in quanto già avvenuto ope legis , e al Consorzio Creta;

Preso atto altresì che dalla disamina delle visurecamerali aggiornate,risultano ad oggi definite le dismissioni dai seguenti organismi societari:

- a) consorzio forestale Estia per avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in data 27.11.2018;
- b) Consorzio Creta dal 01.01.2021, il Comune Di Nocera Terinese non risulta essere più socio (si ritiene che l’organo deliberante abbia preso atto della dismissione di cui alla deliberazione di C.C. n. 24/2020);

CONSIDERATO che l’art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all’art. 17

del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Nocera Terinese e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

DATO ATTO che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- del parere espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dall'Organo di Revisione contabile, reso con verbale n.21 del 15.12.2023 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 9966 del 18.12.2023 **all. sub C)**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 Visto lo Statuto Comunale;
 Visto il vigente Regolamento di contabilità;
 Udito l'ampio dibattito riportato in premessa;

Eseguita la votazione in forma palese , si ha:

Con voti favorevoli: 9; astenuti: 0; contrari 4: (Macchione Antonio, Filandro Gianluca, Mastroianni Serafino e Rocca Sonia); resi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti di n. 13 consiglieri assegnati ed in carica,

DELIBERA

- Di approvare** la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di Nocera Terinese detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'**ALLEGATO B)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di prendere atto** che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione rispetto alla ricognizione effettuata nel 2022 e che dalla ricognizione suddetta risulta la situazione seguente:

MANTENIMENTO:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	DIRETTA	E-Government e funzioni proprie del centro servizi territoriali	0,52%	Attività da ascrivere in quelle relative allo svolgimento delle attività dell'art. 4 c. 2 TUSP, lettera a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".
LAMEZIA MULTISERVIZI SPA	DIRETTA	Servizi essenziali ai Cittadini	0,65%	Attività da ascrivere in quelle relative allo svolgimento delle attività dell'art. 4 c. 2 TUSP, lettera a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".

DISMISSIONI:

Azione di Razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
-----------------------------	-----------------------	---------------------------

Cessione/Alienazione quote/recesso	CORAP (già Consorzio regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive) (con delibere C.C. n. 43/2016 e 64/2017 e successive)	0,298 DISMISSIONE DA DEFINIRE A CURA DELL'ORGANO DI LIQUIDAZIONE
Scioglimento / Liquidazione	Reventino Servizi S.p.a.(in liquidazione dal 2014) (con delibere C.C . n. 43/2016 e 64/2017 e successive)	0,04 DISMISSIONE DA DEFINIRE A CURA DELL'ORGANO DI LIQUIDAZIONE
	<i>Consorzio Forestale ESTIA</i> (con delibere C.C . n. 43/2016 e 64/2017 e successive)	<i>-DISMISSIONE GIA' AVVENUTA PER CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE IN DATA 27.11.2018</i>

3. **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'**ALLEGATO B**);
5. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

Infine, , stante la necessità di provvedere agli adempimenti consequenziali ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione espressa nei termini che seguono:

Voti favorevoli: 9; astenuti: 0; contrari 4: (Macchione Antonio, Filandro Gianluca, Mastroianni Serafino e Rocca Sonia); resi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti di n. 13 consiglieri assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta si chiude alle ore 11,55.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000,così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , lì 15.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Il Sindaco Geom. Saverio Russo

(G.C. N. 4/2023)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese , lì 15.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Il Sindaco Geom. Saverio Russo

(G.C. N. 4/2023)

COMUNE di NOCERA TERINESE
(Provincia di Catanzaro)

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Antonio Motta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il Controlli sugli atti” del Titolo

DISPONE

che la presente VENGA PUBBLICATA all’Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all’art. 32 della 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. Nocera Terinese li 08.01.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, visti gli atti

ATTESTA

Che la presente E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 09.06.2020 in ottemperanza all’art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 08.01.2024

Perché dichiarata immediatamente

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale li 08.01.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà